

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 1028 DEL 01/09/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA D.G.R.V. N. 512 DEL 13.5.2025: SCHEMA DI ACCORDO FRA L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI E LE ALTRE AZIENDE ED ENTI DEL SSR, FINALIZZATO A DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI 2026.

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa Erika Rossi, proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024, la Regione del Veneto ha approvato il Progetto di massima dei servizi sanitari da assicurare per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ed ha affidato a questa Azienda ULSS n. 1 Dolomiti tutte le attività connesse alla loro gestione. Si tratta di un documento preliminare, in quanto il programma degli eventi è ancora in fase di definizione.

Il Progetto di massima è stato predisposto sulla base del documento *“Olympics Games Guide - Medical Service”* dell'International Olympic Committee (edizione 2023), che prevede siano garantiti un dispositivo di assistenza dedicato agli atleti ed un dispositivo dedicato a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi), senza che venga in alcun modo compromessa la disponibilità dei servizi sanitari dedicati alla popolazione residente nelle aree interessate. Il Progetto di massima comprende anche le attività necessarie per i *test events* che si svolgeranno sui siti di gara di Cortina d'Ampezzo nel corso dell'anno 2025.

La D.G.R.V. n. 1562/2024, ha anche confermato nel ruolo di Regional Medical Care Manager il dott. Paolo Rosi, Direttore del Dipartimento Regionale SUEM, affidandogli l'incarico di aggiornare, secondo necessità, il Progetto di massima, avvalendosi del già costituito Gruppo di Lavoro regionale e delle professionalità dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e dell'Area Sanità e Sociale della Regione, e di garantire il coordinamento generale dell'allestimento e delle operazioni del dispositivo sanitario.

Infine, la D.G.R.V. n. 1562/2024 ha previsto che, considerata l'alta specializzazione richiesta al personale sanitario durante i Giochi e la necessità che i servizi siano integrati nel SSR, per l'assistenza sanitaria ed il supporto vengano impiegati professionisti già operanti nelle Aziende regionali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi tra le stesse e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

Con D.G.R.V. n. 512 del 13.5.2025 è stato approvato lo schema di accordo fra l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e le altre Aziende ed enti del SSR, finalizzato a disciplinare le modalità di partecipazione delle Aziende alle attività di assistenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026.

Con la sottoscrizione dell'accordo, le Aziende Sanitarie regionali si impegneranno a mettere a disposizione il proprio personale sanitario e di supporto, individuato dal Regional Medical Care Manager, per garantire l'organizzazione e l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

La D.G.R.V. n. 512 sopra citata, inoltre, stabilisce che gli oneri derivanti dalla applicazione degli accordi stipulati tra l'azienda ULSS n. 1 Dolomiti e le altre Aziende trovino copertura nei finanziamenti G.S.A. dell'esercizio 2025, secondo modalità e termini definiti con successivo atto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Preso atto della precisazione sui compensi previsti all'art. 3 dell'allegato alla D.G.R.V. n. 512/2025,

pervenuta via mail in data 26.8.2025 (protocollo aziendale n. 54991), dal Direttore della U.O. relazioni sindacali, monitoraggio dotazioni, fabbisogni e costi della Direzione Risorse Umane del SSR;

Visto quanto espresso in premessa, si propone di prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 512 del 13.5.2025 e di avviare le procedure per la stipula degli accordi con le altre Aziende ed Enti del SSR al fine di garantire il personale sanitario e di supporto necessario a garantire l'assistenza sanitaria durante i Giochi Olimpici e paralimpici del 2026, nonché durante le attività in preparazione dei Giochi.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore/Responsabile della UOC Gestione Risorse Umane dott.ssa_Erika Rossi, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 24 del 9.5.2025;

DELIBERA

1. Di prendere atto della D.G.R.V. n. 512 del 13.5.2025, con la quale - al fine di assicurare le attività di assistenza sanitaria per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 - è stato stabilito che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti possa stipulare con altre Aziende ed Enti del SSR specifici accordi, ed è stato approvato uno schema di accordo che disciplina la partecipazione delle Aziende e le modalità attraverso le quali verrà messo a disposizione il personale, nonché gli aspetti economici e le modalità di pagamento;
2. Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di accordo, redatto secondo le linee generali di indirizzo di cui all'allegato alla D.G.R.V. n. 512 del 13.5.2025 e tenendo conto della precisazione indicata nella comunicazione regionale protocollo aziendale n. 54991 del 26.8.2025, relativamente ai compensi previsti all'art. 3 della D.G.R.V. in questione;
3. Di dare atto che, come indicato nella D.G.R.V. n. 512/2025, gli oneri derivanti dalla applicazione degli accordi stipulati tra l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e le altre Aziende troveranno copertura nei finanziamenti G.S.A. dell'esercizio 2025, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo atto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
4. Di incaricare il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane di avviare le procedure per la stipula degli accordi con le Aziende ed enti del SSR, secondo le linee generali previste dallo schema riportato nella DGR sopra indicata, al fine di garantire la copertura della assistenza sanitaria e della attività di supporto nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano - Cortina 2026 e durante le attività ad essi prodromiche e finalizzate (test event e altre eventuali attività, anche di carattere formativo).

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco FAVRETTI

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario
DOTT. GIUSEPPE DAL BEN

**ACCORDO
PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA
PER I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI MILANO-CORTINA 2026**

TRA

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito denominata ULSS n. 1), con sede a Belluno in Via Feltre n. 57 (CF/P.IVA 00300650256), in persona del legale rappresentante, Commissario, Dott. Giuseppe Dal Ben,

E

L'Azienda ... (di seguito denominata ...), con sede a ... in ... n. ... (CF/P.IVA ...), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott.

PREMESSO CHE

- con D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024, la Regione del Veneto ha approvato il Progetto di massima dei servizi sanitari da assicurare per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ha affidato all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti tutte le attività connesse alla loro gestione ed ha individuato il *Regional Medical Care Manager* ovvero il responsabile di tale servizio sanitario all'interno della Regione;
- il Progetto di massima è stato predisposto sulla base del documento "*Olympics Games Guide - Medical Service*" dell'International Olympic Committee (edizione 2023), che prevede siano garantiti un dispositivo di assistenza dedicato agli atleti ed uno dedicato a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi), senza che venga in alcun modo compromessa la disponibilità dei servizi sanitari per la popolazione residente nelle aree interessate. Il Progetto di massima comprende anche le attività assistenziali necessarie per i *test events* che si svolgono sui siti di gara di Cortina d'Ampezzo nel corso dell'anno 2025;
- con riferimento al personale necessario per garantire le attività, considerata l'alta specializzazione richiesta e la necessità che i Servizi sanitari dei Giochi Olimpici e Paralimpici siano integrati nel Servizio Sanitario Regionale, la D.G.R.V. n. 1562/2024 e lo stesso Progetto prevedono l'impiego nei primi di professionisti già operanti nelle Aziende sanitarie regionali, attraverso la definizione di una convenzione tra le stesse e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
- il *Regional Medical Care Manager* ha, quindi, predisposto un piano di assistenza sanitaria che prevede l'impiego di personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico proveniente dalle Aziende sanitarie della Regione del Veneto ed ha avviato le procedure di selezione di tale personale per le specifiche attività;
- la D.G.R.V. n. 1562/2024, infine, ha demandato ad un successivo atto dell'Area Sanità e Sociale la determinazione della modalità di finanziamento per la copertura delle spese sostenute dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per le attività connesse alla gestione dei servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

CONSIDERATO CHE

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;
- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate, già appartenenti al Servizio Sanitario Regionale;

- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;

VISTI

- l'art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- l'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza dell'Area Sanità;
- l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. relativo agli incarichi per il personale del comparto di tutti i ruoli;
- l'art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;
- l'art. 89, commi 2 e 6, del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 e l'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del comparto Sanità 2.11.2022, che consentono alle Aziende Sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del comparto;
- l'art. 1, comma 219, della L. 30.12.2023, n. 213, che ha esteso l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 30.3.2023, n. 34, convertito con, modificazioni, dalla L. 26.5.2023, n. 56, relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina la partecipazione dell'Azienda ... alle attività del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano Cortina 2026, la cui gestione amministrativa è affidata all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, ai sensi della D.G.R.V. n. 1562 del 30.12.2024.

Articolo 2 – Svolgimento dell'attività

L'Azienda ... si impegna a mettere a disposizione il proprio personale, in particolare sanitario e di supporto all'assistenza sanitaria, individuato dal *Regional Medical Care Manager*, per garantire l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi), nonché altro personale a supporto dell'attività amministrativa organizzativa.

L'assistenza sanitaria sarà prestata nelle venues olimpiche, sui campi di gara, nelle medical stations e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione. L'attività di assistenza sanitaria può essere preceduta da una fase di formazione, a cui i professionisti sono tenuti a partecipare.

I professionisti individuati dal *Regional Medical Care Manager* svolgeranno l'attività:

- 1) in parte all'interno del loro orario di lavoro, con utilizzo dei seguenti istituti:

- missione;
- comando in caso di servizi continuativi;
- assegnazione temporanea ex art. 23 bis comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

2) in parte al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di:

- convenzioni di consulenza per la dirigenza dell'Area Sanità, ex art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024;
- incarichi ex art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. per il personale del comparto di tutti i ruoli;
- incarichi ex art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;
- prestazioni aggiuntive, limitatamente al personale del ruolo sanitario dipendente dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti o in comando presso la stessa, sia della dirigenza ex art. 89, commi 2 e 6, del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 e del comparto ex art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del comparto Sanità 2.11.2022;

I professionisti dell'Azienda ... che svolgeranno l'attività nell'ambito del loro orario di lavoro potranno essere, contemporaneamente, fino a due per ciascun profilo professionale e per ciascuna unità operativa, nel periodo dal 25 ottobre 2025 al 30 novembre 2025 e dal 10 gennaio 2026 al 18 marzo 2026.

Le attività in regime di prestazioni aggiuntive dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 e dei contratti collettivi di lavoro in materia di riposo giornaliero e settimanale e di orario massimo di lavoro.

Articolo 3 – Accordi economici e modalità di pagamento

I compensi spettanti al personale dell'Azienda ... per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro sono i seguenti:

- convenzioni di consulenza per la dirigenza dell'Area Sanità, ex art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23.01.2024: euro 100,00 per ogni ora di attività;
- incarichi ex art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. per il personale del comparto di tutti i ruoli:
 - euro 50,00 per ogni ora di attività per il personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
 - euro 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale;
- incarichi ex art. 3-quater del D.L. 21.09.2021, n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità: euro 50,00 per ogni ora di attività;
- acquisto di prestazioni – i cui costi sono assunti dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – sono così determinati:
 - per i dirigenti medici e sanitari: euro 80,00 per ogni ora di attività;
 - per gli infermieri ed eventuali altri profili del ruolo sanitario dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del comparto: euro 50,00 per ogni ora di attività.

Il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività resta escluso dal computo delle ore prestate.

I suddetti compensi sono al netto di oneri previdenziali e fiscali (IRAP).

L'Azienda ULSS n. 1 assumerà, inoltre, gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di viaggio (alla tariffa di 0,16/km, oltre ai pedaggi autostradali), sostenute dal personale dell'Azienda ... per lo

svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, sia se prestata all'interno dell'orario di lavoro, sia se prestata in regime di prestazioni aggiuntive.

L'Azienda ... provvederà all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo. Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) attivata dalla Regione Veneto con D.G.R. 337/2010.

Per l'attività svolta dai dipendenti all'interno dell'orario di lavoro, in regime di missione (trasferta) o di comando, l'Azienda ... erogherà gli emolumenti spettanti che saranno rimborsati attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) di cui al paragrafo precedente.

Per tracciare i costi dovranno essere utilizzate specifiche voci di spesa e voci stipendiali, appositamente dedicate.

Art. 4 – Rendicontazione delle attività

L'Azienda ULSS n. 1 trasmetterà all'Azienda ..., anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, il riepilogo degli accessi effettuati dal personale di quest'ultima per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, comprensivo dei nominativi dei professionisti, delle giornate di presenza e delle ore prestate, sulla base della certificazione del *Regional Medical Care Manager*.

Art. 5 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti solleva l'Azienda ... da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa al presente accordo e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio, anche in itinere, nonché per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024, che ha introdotto il modello di gestione diretta dei sinistri da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale, con assunzione della totale ritenzione del rischio RCT/O.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici, provvederà alla designazione dei dipendenti dell'Azienda ..., impegnati nel predetto Servizio ai sensi del presente accordo, quale Autorizzati al trattamento dei dati degli utenti con cui verranno in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

I dipendenti dell'Azienda ..., impegnati nel Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici, dovranno attenersi alle *policy* aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale.

Le Parti assicurano che i dati raccolti, in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Obbligo di riservatezza

I dipendenti dell'Azienda ... hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 (data prevista: 18 marzo 2026).

Le disposizioni del presente accordo si applicano anche ad eventuali attività svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici (attività di formazione finalizzata alle attività di assistenza; attività svolte in occasione di *test event*), in base ad accordi informali.

Art. 9 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 10 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente accordo è competente il Foro di Belluno.

Art. 11– Disposizioni finali

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell’Azienda ULSS n. 1. L’imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014). L’Azienda ULSS n. 1 effettua il pagamento sulla base dell’autorizzazione n. 50395 del 13.12.2006 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico della parte richiedente.

Il presente accordo è redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e dell’art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo _____ Data _____

Per l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Il legale rappresentante _____

Per l’Azienda ULSS n.

Il legale rappresentante _____